

News settimanali – Lunedì 23 Luglio 2018

Indice notizie

- Decreto Dignità – news
Comunicato di Sangalli
Speciale Paghe
Sentenza Cassazione su apprendistato

- TRE.CI News
Speciale Formazione
Easy Privacy” - Servizio per i Soci

- Eventi e manifestazioni
Gallarate – Sfilata al chiaro di Luna – Venerdì 27 Luglio 2018

- Storevolution – apre il bando regionale per la digitalizzazione delle imprese

- Camera di Commercio – news bandi e contributi

Bando Impresa 4.0

- Variazione indice ISTAT
- Chiusura Uffici – Periodo estivo

DECRETO DIGNITÀ

SANGALLI: "COMMERCIO SETTORE PIÙ PENALIZZATO DAL DECRETO DIGNITÀ"

Il Presidente di Confcommercio: *"Il decreto dignità nasce con un deficit nel confronto con le parti sociali introducendo un rischio di aggravii di costi e incertezze per le imprese". "Necessari dei correttivi in Parlamento e ampliare l'uso dei voucher".*

Dice il comunicato della Presidenza del Consiglio: si va verso la semplificazione fiscale, "rivedendo il redditometro in chiave di contrasto all'economia sommersa"; si rinvia la "scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro)".

DECRETO DIGNITA' – SPECIALE PAGHE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (c.d. Decreto Dignità) che apporta rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro ed un innalzamento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.

Il Decreto Dignità è in vigore dal 14 luglio 2018. Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni in esso contenute che interessano i datori di lavoro, fermo restando che si rimane in attesa di ulteriori precisazioni dal Ministero del Lavoro e dall'INPS.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ART. 1

L'art. 1 del Decreto Dignità introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Tali disposizioni si applicano:

- ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame nonché
- ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Apposizione del termine e durata massima

Il Decreto Dignità stabilisce, innanzitutto, che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:

- non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). In tal caso il contratto sarà "acausale";
- non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
 - Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 - Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali,

- la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi);
- qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Ad eccezione dei contratti di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

L'atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, l'indicazione delle predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato.

In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo se il termine complessivo eccede i 12 mesi.

Proroghe e rinnovi

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell'arco di 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi) a prescindere dal numero dei contratti.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.

Decadenza e tutele

Viene infine stabilito che l'impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire entro 180 (anziché 120) giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Preme evidenziare, a tale riguardo, che l'analisi tecnico- normativa contenuta nella relazione tecnica allegata al DL n. 87/2018 riporta, quale nuovo termine massimo di impugnazione del contratto a termine, 270 giorni (anziché 180 giorni, come indicato nel DL n. 87/2018).

Si ritiene che si tratti di un refuso e che l'impugnazione debba avvenire entro 180 giorni dalla cessazione.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – ART. 2

Per quanto concerne la somministrazione di lavoro, il Decreto Dignità stabilisce che:

- in caso di stipula di contratti a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore
- è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato (di cui al capo III del D.Lgs n. 81/2015, come modificata dal DL n. 87/2018 in tema di durata massima, causali giustificative, proroghe, rinnovi e maggiorazione contributiva dello 0,5%), con esclusione delle disposizioni relative al limite complessivo di contratti a tempo determinato ed al diritto di precedenza (rispettivamente artt. 23 e 24, D.Lgs n. 81/2015).

Ciò significa, in altre parole, che, fatte salve le diverse disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, il contratto di somministrazione può durare al massimo 24 mesi (purché sia supportato, se la durata supera i 12 mesi, da una delle causali giustificative indicate dal Decreto Dignità), che il numero massimo di proroghe

è pari a 4 (prima erano 5) e che il termine di decadenza per impugnare il contratto è pari a 180 giorni (prima erano 120).

Preme sottolineare, in particolare, che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Dignità, dal 14 luglio 2018 è obbligatoria, per i contratti di somministrazione a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (comprese le proroghe) e per tutti i rinnovi, l'indicazione, nel contratto di lavoro che l'Agenzia stipula con il lavoratore (e non in quello sottoscritto con l'impresa utilizzatrice), di una delle seguenti causali:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E INCREMENTO CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE CONTRATTO A TERMINE – ART. 3

Indennità di licenziamento

In relazione a quanto previsto in ambito all'indennità di licenziamento, il Decreto Dignità modifica il disposto normativo di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 23/2015, incrementando le somme che l'azienda sarà obbligata a riconoscere al lavoratore in caso di procedimento espulsivo non assistito dai necessari estremi.

Nel particolare, in tutti i casi in cui non sia accertata giudizialmente la totale insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento, ma lo stesso risulti ugualmente non assistito dagli estremi necessari, il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un importo:

“non inferiore a sei (anziché le attuali 4) e non superiore a trentasei (anziché le attuali 24) mensilità.”

Incremento contribuzione addizionale contratto a termine

Il Decreto Dignità provvede ad aumentare gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine.

Più precisamente, l'art. 3, comma 2, del DL n. 87/2018 stabilisce che l'importo previsto dalla disciplina di cui all'art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, venga incrementato

di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Ne consegue, pertanto, che, il contributo addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro (attualmente pari all'1,4%) è aumentato, per ciascuno dei rinnovi avvenuti dal 14 luglio 2018, dello 0,5%. Di conseguenza, il contributo relativo al:

- primo contratto a termine stipulato dopo l'entrata in vigore del Decreto Dignità (comprese le proroghe) è pari all'1,4%;
- primo rinnovo del medesimo contratto, è pari all'1,9%;
- secondo rinnovo del medesimo contratto, è pari al 2,4%... e così via.

Rimane fermo che l'incremento pari allo 0,5% dovrà intendersi operante, in ogni caso, per qualsiasi rinnovo intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018 (14 luglio 2018), indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto a termine (anche precedente al 14 luglio 2018).

Preme evidenziare che, per espressa previsione normativa, il suddetto incremento non si applica:“(…) ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

LIMITI ALLA DELOCALIZZAZIONE E TUTELA DELL'OCCUPAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO – ART. 5 E 6

Gli articoli 5 e 6 del Decreto Dignità contengono alcune disposizioni volte a salvaguardare i livelli occupazionali ed a contrastare la delocalizzazione delle imprese, italiane ed estere, operanti in Italia che beneficino di aiuti di Stato.

Per “delocalizzazione” si intende il trasferimento di un'attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad un altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di un'altra impresa controllata/collegata.

Delocalizzazione

L'art. 5 del Decreto Dignità stabilisce che le imprese italiane ed estere operanti in Italia che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi,

- decadono dal beneficio qualora
- l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in uno Stato extra UE (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) entro 5 anni dal termine dell'iniziativa agevolata.

In tal caso, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria che misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

In aggiunta a quanto sopra, il DL n. 87/2018 dispone che le imprese italiane ed estere operanti in Italia che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati,

- decadono dal beneficio qualora
- l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di un'unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito (in ambito nazionale, europeo e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo), entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

In ogni caso, l'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un tasso di interesse pari al TUR vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Il decreto precisa che, ai benefici già concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati già avviati, prima del 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del DL n. 87/2018), si applica la disciplina previgente.

Livelli occupazionali

L'art. 6 del Decreto Dignità interviene in merito alle imprese italiane ed estere, operanti in Italia, che godranno, successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità), di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale.

Le suddette imprese, qualora,

- al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo,
- riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione dei suddetti livelli superiore al 10%.

La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.

SOCIETÀ SPORTIVE E DILETTANTISTICHE – ART. 13

La disciplina relativa alle società sportive dilettantistiche lucrative, entrata in vigore in occasione della Legge di Bilancio 2018 risulta completamente abrogata dal Decreto in esame.

Risultano, nel particolare, abrogati i commi da 323 a 360 con i quali era stato previsto che tali società avrebbero potuto essere esercitate con scopo di lucro in forma di SS, SNC, SAS, SPA, SAPA, SRL con l'aggiunta di stringenti requisiti in tema di:

- denominazione statutaria;
- scopo sociale;
- amministratori e direttori tecnici.

APPRENDISTATO: SENZA LA FORMAZIONE IL CONTRATTO È A TEMPO INDETERMINATO FIN DALL'INIZIO.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16571 del 22 giugno 2018, ha confermato ancora una volta che l'assenza della formazione nell'ambito di un contratto di apprendistato professionalizzante comporta la trasformazione del rapporto stesso in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione, con gli ovvi riflessi retributivi e contributivi a scapito dell'azienda.

La suprema corte considera come un normale rapporto di lavoro il rapporto di apprendistato nel quale il datore di lavoro non sia in grado di provare l'effettivo svolgimento della formazione.

Per vincere ogni possibile presunzione al riguardo, suggeriamo alle aziende che occupano apprendisti di avvalersi dell'Ente Bilaterale della Provincia di Varese che eroga dei servizi di supporto per la gestione degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante.

TRE.CI SERVIZI AMBIENTALI NEWS

SPECIALE FORMAZIONE

Vogliamo invitare tutti i nostri Soci a valutare l'opportunità di partecipare e frequentare i Corsi di formazione che la nostra TRE.CI Servizi Ambientali Srl mette a Vostra disposizione quotidianamente.

Ci soffermiamo in particolare per sottolineare che TRE.CI Vi permette di ottemperare, da un lato, agli obblighi formativi imposti dalle leggi vigenti:

- a. **Sicurezza sul Lavoro**
- b. **Igiene**
- c. **Corsi abilitanti**

Ma abbiamo anche un calendario formativo che Vi mette a disposizione corsi professionali per darVi ancora più strumenti per affrontare il mercato.

Oggi Vi proponiamo tre corsi monotematici di Marketing molto interessanti e attuali:

1. **MARKETING E CAMPAGNE SOCIAL EFFICACI – 25 GIUGNO 2018**
2. **CUSTOMER CARE DIGITALE - I CHATBOT DI FACEBOOK MESSANGER – 9 LUGLIO 2018**
3. **VENDERE ONLINE: SITI E-COMMERCE, MARKETPLACE O SOCIAL MEDIA? 17 LUGLIO 2018**

TRE.CI è a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e per le iscrizioni.

“EASY PRIVACY”

Esclusiva e facile soluzione per le piccole imprese

Il GDPR è il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) che mira a rafforzare e rendere omogeneo il trattamento dei dati personali dei cittadini e residenti dell'Unione Europea, all'interno ed all'esterno dei confini dell'Unione Europea.

Il Testo ha efficacia anche in Italia dal 25 maggio 2018 e ha introdotto una serie di innovazioni ed obblighi relativamente alle attività che ogni Azienda deve osservare nel campo della tutela dei dati personali (PRIVACY).

Sinteticamente il Regolamento riprende gli aspetti legati alla completezza e chiarezza delle Informative, alle modalità Trattamento dei dati e ribadisce l'obbligo del Titolare del Trattamento a conservare la documentazione di tutti i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità e di indicare una serie di informazioni per valutare la conformità di ciascuna operazione alle disposizioni del Regolamento stesso.

Il regolamento introduce delle sanzioni amministrative pecuniarie più severe in caso di violazione della normativa.

Per rispettare in modo facile e conveniente la normativa Confcommercio - Ascom Gallarate e Malpensa propone alle piccole imprese un innovativo servizio interattivo denominato "Easy Privacy" con l'obiettivo di garantire in modo facile e conveniente:

- una assistenza continua a partire dall'analisi iniziale fino alla documentazione definitiva;
- la soluzione delle eventuali problematiche rilevate;
- un allineamento aziendale agli obblighi minimali;
- il mantenimento delle indicazioni afferenti alla normativa sulla Privacy stessa.

Con l'obiettivo di dimostrare la responsabilizzazione dei titolari del trattamento (accountability), un approccio che tenga in maggior considerazione i rischi che un determinato trattamento di dati personali può comportare per la tutela dei diritti e le libertà degli interessati e la difendibilità del proprio operato di fronte agli organi deputati al controllo.

Per ulteriori informazioni potete contattare la Sig.ra Marta Zini

Tre.Ci Servizi Ambientali - Tel.: 0331/214722 - Mail: info@treciservizi.com

EVENTI E MANIFESTAZIONI

GALLARATE - Sfilata al Chiaro di Luna – Venerdì 27 Luglio

Venerdì 27 Luglio 2018 tutti in Centro per la Sfilata al Chiaro di Luna, serata dedicata alla moda con la partecipazione dei Negozianti di Gallarate, con l'intermezzo di musica, con il vincitore del NagaVoice 2018, di danza e di comicità, con il cabarettista Ricky Bokor. Come sempre gonfiabile gratuito per i bambini, tappeto elastico e zucchero filato. Giocoleria per i più piccoli con Robydapazzi.

BANDO REGIONALE “STOREVOLUTION”

DAL 10 SETTEMBRE 2018 APRE IL BANDO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Regione Lombardia ha pubblicato il bando StorEvolution finalizzato a sostenere e incoraggiare l'innovazione nel settore del commercio. L'intervento è riservato ai **negozi**, ovvero alle **micro e piccole e medie imprese commerciali** in forma singola o aggregata, aventi sede legale e/o operativa e almeno un punto vendita in Lombardia.

Gli interventi potranno riguardare ad esempio:

- l'acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l'organizzazione del back-end (self scanning, sistemi di business intelligence e business analytics, soluzioni per incrementare le performance di magazzino, come il voice picking, sistemi per il **monitoraggio dei clienti in negozio** (attraverso telecamere e sensori), Sistemi per **demand and distribution planning**, **sistemi di tracciamento** dei prodotti lungo la supply chain attraverso RFID, soluzioni di intelligent transportation system;
- lo sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto Vendita: sistemi per l'accettazione di **pagamenti innovativi**, sistemi per l'accettazione di **couponing** e loyalty, chioschi, **totem e touchpoint**, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital signage, **vetrine intelligenti**, specchi e camerini smart, **realtà aumentata**, sistemi di sales force automation, sistemi di in store mobility, sistemi CRM, proximity marketing, **sistemi di self-scanning**;
- Omnicanalità con integrazione con la dimensione del retail Online
Ad esempio: sviluppo di **canali digitali** per supportare le fasi di prevendita, post-vendita o per abilitare la vendita, **sviluppo di app e mobile site** per le fasi di pre-vendita, post-vendita o per abilitare la vendita; siti informativi/e commerce e app/mobile site.

Sono ammesse a contributo le spese per :

- l'acquisto di **arredi** (solo nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita) con il limite massimo del 30% delle spese ammissibili;
- **opere edili-murarie e impiantistiche** (solo nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita),
- l'acquisto di **macchinari e attrezzature**;
- **hardware e software**;
- **consulenze**;
- **servizi di formazione** specificamente necessari alla realizzazione del progetto e finalizzati agli investimenti ammissibili.

Il valore minimo degli investimenti deve essere pari a 10.000 euro per le singole imprese.

Sono ammesse le spese fatturate e quietanzate a partire dal 01 dicembre 2017.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili con un importo massimo di 20.000 euro,

Per progetti presentati in aggregazione il contributo massimo è pari a 60.000, nel limite del 60% delle spese ammissibili.

Le domande devono essere presentate a Regione Lombardia in via telematica dal 10 settembre 2018 all' 8 ottobre 2018, fino ad esaurimento fondi.

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

BANDI E CONTRIBUTI – NEWS

BANDO IMPRESA 4.0

Il Presidente della Camera di Commercio varesina, Fabio Lunghi annuncia lo stanziamento di 500mila euro a supporto delle imprese su un versante decisivo per la competitività.

Risorse che vanno a sostenere tre bandi: il primo mette a disposizione un contributo fino a 15mila euro alle Piccole e Medie Imprese per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici ma anche servizi di consulenza e formazione in ottica di Impresa4.0. L'investimento effettuato per accedere a questo tipo di voucher deve essere di almeno 3mila euro.

Il secondo bando, invece, prevede voucher fino a 500 euro per l'acquisto di servizi di accompagnamento all'introduzione in azienda delle tecnologie digitali: assessment, consulenza specialistica, formazione.

A queste due opportunità, si aggiunge il bando condiviso con UnionCamere Lombardia. Questa misura sostiene progetti di digitalizzazione che prevedano la collaborazione tra più micro, piccole e medie imprese, ma anche tra le pmi stesse e soggetti qualificati in ambito impresa4.0. Il tutto in una logica di filiera produttiva di aggregazione e condivisione delle competenze tecnologica.

VARIAZIONE INDICE ISTAT

Il 17 luglio 2018 è stato diffuso dall'Istat il dato relativo alla variazione dei prezzi al consumo (FOI senza tabacchi) del mese di giugno 2018, pari a +1.2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La variazione, ridotta al 75%, è pari a +0.900. Il prossimo aggiornamento, relativo al mese di luglio 2018, verrà reso noto il 13 agosto 2018.

CHIUSURA UFFICI – PERIODO ESTIVO

Vi informiamo che i nostri Uffici rimarranno chiusi da Mercoledì 8 Agosto a Mercoledì 29 Agosto 2018 compresi.

Cordiali saluti.

dott. Gianfranco Ferrario

Direttore

Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa

Viale dell'Unione Europea 14 - Gallarate

Tel. 0331.214611 - Fax 0331.784691 - info@ascomgallarate.it

Questa mail è generata in automatico ed eventuali risposte alla stessa non verranno gestite.

Per ogni chiarimento la invitiamo ad utilizzare l'indirizzo mail info@ascomgallarate.it o a telefonare al numero 0331.214611.